



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 2013

Del 19/02/2019

---

Identificativo Atto n. 1063

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI  
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

R.D. N. 523 DEL 25/07/1904 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CONCESSIONE IDRAULICA ALLA SOCIETÀ A2A CICLO IDRICO S.P.A. PER ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME STRONE CON TUBAZIONE DN 250 PER FOGNATURA ZANCATA ALLA SPALLA DEL PONTE ESISTENTE IN VIA SAN MARTINO – FRAZIONE CADIGNANO NEL COMUNE DI VEROLANUOVA (BS). SIPIUI BS153972019 - CODICE REGIONE N. 4074.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante

---



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BRESCIA

#### VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l'art. 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";
- la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la L.R. 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali" e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 23 ottobre 2015 n. 4229 "Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica";
- la L.R. 15 marzo 2016 n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la L.R. 29 dicembre 2016, n. 35 "Legge di stabilità 2017-2019";
- la D.G.R. 18 dicembre 2017, n. 7581;
- la D.G.R. 24 ottobre 2018, n. 698;

**ESAMINATA** l'istanza della Società A2A CICLO IDRICO S.P.A., con sede legale in via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia (BS), C.F. 03258180987, pervenuta in data 28.12.2018 ed assunta al protocollo n. AE03.2018.0031484, intesa ad ottenere la concessione idraulica per attraversamento del Fiume Strone con tubazione DN 250 per fognatura zancata alla spalla del ponte esistente in via San Martino –



## Regione Lombardia

---

Frazione Cadignano nel Comune di Verolanuova (BS);

**RILEVATO** che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), L.R. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

**CONSIDERATO** che le opere oggetto dell'istanza non creano turbative al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

**CONSIDERATE** le seguenti prescrizioni:

- *le opere dovranno essere del tutto conformi al progetto presentato che è parte integrante della domanda stessa, ed in caso di variante sostanziale dovrà essere richiesta apposita autorizzazione;*
- *i lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data del presente nulla osta e terminare entro un anno dalla data di inizio lavori, che dovrà essere immediatamente comunicata pena la decadenza della presente autorizzazione;*
- *la Società A2A CICLO IDRICO S.P.A. dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua sopra citato;*
- *a fine lavori l'alveo e le sponde del corso d'acqua dovranno essere sgomberate da qualsiasi residuo di lavorazione e riportato allo stato di naturalità dei luoghi;*
- *dovrà essere sempre garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico;*
- *nessun contributo o compenso potrà essere richiesto a Regione Lombardia per eventuali danni alle opere derivanti dalle piene, corrosioni e fenomeni naturali del corso d'acqua;*

**VERIFICATA**, a seguito dell'istruttoria esperita, la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di cui trattasi per la durata di **anni 30 (trenta)**;

**DATO ATTO** che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni previsto dalla D.G.R. n. 698/2018;

**CONSIDERATO** che il canone di concessione dovuto ai sensi dell'allegato F della



## Regione Lombardia

---

D.G.R. n. 698 del 24 ottobre 2018 e quantificato, come da codifica "A.1 – Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 15000 Volt.....con diametro esterno fino a 300 mm", del citato allegato, in **Euro 77,88**, deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

**VISTO** il pagamento del canone di concessione iniziale comunicato dal richiedente con nota acquisita agli atti in data 13.02.2019;

**DATO ATTO** che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, L.R. 29 giugno 2009, n. 10 e ss.mm.ii., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

**RITENUTO** che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

**VISTA** la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"

**VISTA** la D.G.R. n. 4774 del 28.01.2016 "I Provvedimento organizzativo 2016", con cui è stata approvata la riorganizzazione delle Sedi Territoriali della Giunta di Regione Lombardia in Uffici Territoriali ai sensi della L.R. 8 luglio 2015 n. 19, art. 9 comma 4 e della L.R. 12 ottobre 2015 n. 32, art. 3 comma 6;

**VISTA** la D.G.R. 4 aprile 2018 n. 5 "I Provvedimento Organizzativo – XI Legislatura";

**VISTA** la D.G.R. 17 maggio 2018 n. 126 "II Provvedimento Organizzativo 2018";

**VISTA** la D.G.R. 31 maggio 2018 n. 182 "III Provvedimento Organizzativo 2018";

**VISTA** la D.G.R. 28 giugno 2018 n. 294 "IV Provvedimento Organizzativo 2018", con la quale viene nominato il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia la Dott.ssa Enrica Gennari;

per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi,

### DECRETA

1. di rilasciare, ai sensi del R.D. 523/1904, la concessione idraulica alla Società **A2A CICLO IDRICO S.P.A.**, con sede legale in via Lamarmora, 230 – 25124 Brescia (BS),



## Regione Lombardia

---

C.F. 03258180987, di seguito denominato concessionario, per attraversamento del Fiume Strone con tubazione DN 250 per fognatura zancata alla spalla del ponte esistente in via San Martino – Frazione Cadignano nel Comune di Verolanuova (BS);

2. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come sopra determinato ai sensi della D.G.R. 698/2018, allegato F (**Euro 77,88** - codifica "A.1 – Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 15000 Volt.....con diametro esterno fino a 300 mm"), venga versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

3. che la presente concessione, oltre ad avere una durata di **anni 30 (trenta)** successivi e continui dalla data del presente atto, è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- ogni variante alle opere dovrà essere preventivamente richiesta ed autorizzata da parte della Regione Lombardia. L'esecuzione di opere difformi o non autorizzate comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, al momento della violazione;
- il concessionario dovrà mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e dovrà effettuare, a sua cura e spese la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e tutte le eventuali riparazioni o modifiche che gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua sopra citato;
- dovrà essere sempre garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico;
- a fine lavori l'alveo e le sponde del corso d'acqua dovranno essere sgomberati da qualsiasi residuo di lavorazione e riportato allo stato di naturalità dei luoghi;
- nessun contributo o compenso può essere richiesto alla Regione Lombardia dal concessionario per eventuali danni alle opere derivanti dalle piene, dalle corrosioni e dagli eventi naturali del corso d'acqua di cui trattasi;
- la concessione è nominativa e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri. Le modifiche del soggetto concessionario non preventivamente autorizzate dalla Regione comportano la decadenza del titolo;
- la Regione Lombardia potrà, in ogni caso, revocarla previo



## Regione Lombardia

---

congruo preavviso quando lo ritenga necessario, ai fini del buon regime idraulico e di sicurezza per la pubblica incolumità, a suo giudizio insindacabile. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, la Regione Lombardia ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde o sulle arginature del corso d'acqua interessato, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori di ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse entro il termine all'uopo fissato; la concessione decade, altresì, in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti;

- la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il concessionario deve tenere sollevato ed indenne il concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa e del suo esercizio;
- il concessionario dovrà versare, anticipatamente entro **il 30 giugno dell'anno di riferimento**, il canone annuale che sarà rivalutato come sopra indicato;
- la concessione potrà essere rinnovata, previa istanza da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del presente atto;
- per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la presente autorizzazione non determina alcuna servitù;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013;

5. che le succitate disposizioni costituiscono parte motivazionale dell'atto, di conseguenza non necessita approvare apposito disciplinare in quanto trattasi di semplice attraversamento del demanio idrico senza occupazione fisica di area demaniale;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.

Il Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia

Enrica Gennari

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge